

*L'ineludibile nesso. Liberalismo e idea di Nazione
in Pasquale Stanislao Mancini*

Pasquale Stanislao Mancini on Liberalism and Idea of Nation

di Angelo Pio Buffo

Abstract: L'articolo, commentando un recente volume di Daniele Stasi, esamina lo stretto legame tra il liberalismo di Pasquale Stanislao Mancini e la sua idea di Nazione. Attraverso un confronto tra il suo magistero accademico e la sua azione politica, il contributo analizza l'evoluzione del pensiero del giurista di Castel Baronia, mostrandone le linee di sviluppo e alcune incoerenze, soprattutto con riferimento alla politica coloniale.

Abstract: This paper, reviewing a recent book by Daniele Stasi, examines the close link between Pasquale Stanislao Mancini's liberalism and his idea of Nation. Through a comparison between his academic teaching and his political action, it analyses the evolution of the Castel Baronia jurist's thought, showing some aporias, especially in reference to colonial policy.

Parole chiave: Liberalismo - Nazione - Pasquale Stanislao Mancini - Politica coloniale

Keywords: Colonial Policy - Liberalism - Nation - Pasquale Stanislao Mancini

1. Un trionfo postumo

«Degno di passare ai posteri non solamente più con la fama di oratore principe, che seppe con la parola parlata trascinare le folle, ma con l'aureola di pensatore penetrante e

lungimirante, che seppe scrivere, per la storia futura di questa nostra epoca [...] una delle pagine più decisive»¹.

L'*explicit* dell'articolo commemorativo di Francesco Ruffini – scritto in occasione del primo centenario della nascita di Pasquale Stanislao Mancini² – non lascia dubbi sulla stima che il padre del diritto ecclesiastico italiano nutriva per il giurista di Castel Baronia. Un apprezzamento, questo, tanto più significativo quanto più incastonato in una congiuntura storica che sembrava certificare la crisi di due caposaldi delle sue concezioni di giurista e uomo di Stato: il principio di nazionalità, sul versante della *scientia iuris*, e la Triplice Alleanza sul piano politico. «Crisi di esaurimento per quest'ultima, di rinnovamento per il primo», precisava Ruffini (1917: 1) – in quei giorni ministro *en titre* del governo Boselli, impegnato in prima linea nella gestione del conflitto bellico – in una appassionata difesa delle intuizioni dell'Irpino³. Una difesa che conciliava la memoria dello studioso con il ruolo, alquanto controverso, di ministro degli Esteri⁴, sostenitore di una politica coloniale e artefice del patto con Germania e Austria-Ungheria che non poca contraddizione lasciavano trasparire con i valori proclamati nel suo magistero accademico⁵.

¹ Cfr. Ruffini 1917: XVI

² L'importanza dell'anniversario manciniano è testimoniata da una circostanza editoriale degna di nota. Per ospitare in tempo utile, come articolo di apertura, il contributo di Ruffini su Mancini, "Nuova Antologia", una delle più antiche e prestigiose riviste italiane, alterò l'impaginazione del fascicolo, già pronto per la stampa. Spadolini 1991: 1 sottolinea questo particolare, rilevando l'eccezionalità dell'avvenimento che indusse la rivista a collocare in secondo piano la pubblicazione di alcune lettere e documenti inediti di Francesco De Sanctis, di cui pure ricorreva il centenario dalla nascita: "il quindicinale romano avrebbe altrimenti aperto con un articolo di Benedetto Croce intitolato – sempre per restare nell'ambito della grandi glorie della democrazia meridionale – *Il soggiorno in Calabria: l'arresto e la prigionia di Francesco De Sanctis*. Con quel complesso di lettere inedite che tocco a noi qualche anno fa completare [...] nel quadro del volume *Lettere di Francesco De Sanctis alla Nuova Antologia*". Sul contributo alla costruzione dell'identità nazionale offerto, nei rispettivi campi, dalle figure di Mancini e De Sanctis, protagonisti indiscussi della stagione risorgimentale, cfr. De Lorenzo 2020. Il volume raccoglie gli Atti del LXVIII Congresso dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, tenutosi a Napoli dal 25-28 ottobre 2017, in occasione del bicentenario della nascita dei due irpini.

³ Dietro "un tale debole [di Ruffini] per Mancini", argomenta Spadolini 1991: 19, è possibile scorgere qualcosa di più profondo rispetto al semplice apprezzamento per le sue teorizzazioni: "C'era il legame tra due universitari-politici; l'incontro fra due uomini di schietta e severa coscienza, capaci di riscattarsi, se necessario, dalle tentazioni dell'opportunismo o del deteriore machiavellismo, in ogni caso resistenti all'impopolarità".

⁴ Sulle tensioni tra la dottrina manciniana e le contingenti istanze geopolitiche con cui l'Irpino si è dovuto cimentare nel ruolo di ministro degli Esteri si sofferma Polvi 2016: 191-199, sottolineando la rilevanza del suo apporto. Una rilevanza non adeguatamente riconosciuta, se è vero che Chabod 1951, nel suo fondamentale studio sulla storia della politica estera italiana, quasi non lo prende in considerazione. Una valutazione positiva della politica estera di Mancini si rinviene anche in Pescosolido 2020: 229-242.

⁵ Rigettando la tesi di Droetto 1954: 295-304 sulla perfetta coerenza tra le tesi del professore e la politica praticata in qualità di Ministro degli Esteri del governo De Pretis, Italo Birocchi 2018: 92-100 ha sottolineato l'incapacità di Mancini di "camminare controcorrente" (ivi : 94), di adeguare il suo impianto liberale alle nuove condizioni dei rapporti internazionali. Non riuscendo a percorrere questo "sentiero difficilissimo" spinse l'Irpino a "operare principalmente da politico, rinunciando a portare i principi del diritto (o meglio: quelli che aveva individuato come tali) nella politica" (*ibidem*). Sulla difficoltà che, in generale, sperimentarono in quegli anni gli internazionalisti nel tentativo di trovare forme di mediazione tra istanze umanitarie e politiche coloniali cfr. Nuzzo, Vec 2012: XII-XIII.

Ciò, tuttavia, non ne offuscava i meriti. L'attrito tra impianto ideale e *Realpolitik* non scalfiva l'acutezza delle sue intuizioni. Al contrario, in quell'ora di "crisi suprema", nel cuore di una guerra mondiale che fu "urto non meno d'armi che di concetti" (Ruffini 1917: I), proprio la sua celebre Prolusione del 1851⁶, manifesto della scuola italiana di diritto internazionale⁷, mostrava tutto il suo spessore analitico. Appariva a Ruffini come un testo sorprendentemente attuale. Una preziosa cartina di tornasole per leggere e interpretare l'evoluzione di un quadro politico magmatico, lacerato dagli sconvolgimenti bellici.

Quella dissertazione⁸, segnando la distanza tra la concezione latina della nazionalità, eretta su fondamenta spiritualistiche, e quella germanica di conio materialistico, aveva riscosso il plauso (e le contestazioni) di molti studiosi. Soprattutto aveva scatenato vivaci proteste nelle cancellerie internazionali⁹. Declinando, sulle orme di Vico e di Romagnosi, la nazione come asse portante del ricostruendo *diritto delle genti* e presentandola al contempo come criterio in grado di fondare o sconfessare le pretese di ogni Stato che sullo scacchiere internazionale volesse auto dichiararsi tale, Mancini non si era limitato a portare una "rivoluzione nella scienza" (Mancini 1851: 69). Aveva innescato una formidabile "mina" politica. L'idea che la nazione e non lo Stato dovesse assurgere a soggetto del diritto internazionale celava, infatti, una *vis* dirompente. Rischiava, in quel preciso frangente storico, di porsi come una piattaforma teorica in grado, per un verso, di delegittimare la molteplicità degli Stati italiani, fungendo da contropinta verso l'unità politica e, per l'altro verso, di destabilizzare gli equilibri fra i governi europei. Le rimostranze ufficiali dell'Austria e dei Borbone, che fecero seguito alla diffusione della Prolusione manciniana, lo testimoniano.

⁶ Cfr. Mancini 1851. Si tratta della celebre Prelezione pronunciata il 22 gennaio 1851 in occasione dell'inaugurazione della prima cattedra di Diritto internazionale dell'Università di Torino, istituita per l'esule campano dal Parlamento subalpino con legge speciale n. 1092 del 14 novembre 1849. Mancini tenne il corso di Diritto internazionale fino al 1878, animato nella sua attività di docente dalla convinzione della funzione civile dell'insegnamento. Come ribadito da Mura 2018: 60, che con acume ha vagliato questo profilo del giurista di Castel Baronia, «Mancini [...] svolse sempre la didattica entro il duplice binario del diritto e della politica: dimensione giuridica e impegno civile operavano infatti sinergicamente entro il corso dell'esule campano e, più in generale, come è noto, all'interno della sua intera costruzione scientifica. Aveva derivato d'altro canto da Vico e da Romagnosi la tendenza a studiare il diritto in funzione della vita storica e sociale, a intenderlo come espressione di necessità naturali, come fattore di incivilimento, come la ragione stessa dello Stato e dell'attività politica. Elementi che, se non riuscirono mai a fondersi in una elaborazione complessiva e unitaria, poterono però raccogliersi e ordinarsi estrinsecamente a scopo didattico».

⁷ Sulla genesi della scuola italiana di diritto internazionale, sorta "all'ombra di Mancini", che ne è stato il "nume tutelare", ma sviluppatasi come una "impresa collettiva", grazie al contributo di molti altri insigni studiosi, si rimanda allo studio di Mura 2017.

⁸ Sulle implicazioni giuridiche della prolusione manciniana, alla luce del contesto politico risorgimentale, cfr. Pene Vidari 2013: 117-134. Ne ricostruiscono invece i profili più marcatamente internazionalistici Jayme 1988; Halpérin 1999; Nishitani 2000.

⁹ Con formula icastica, Spadolini 1991: 8, sottolinea come la dissertazione manciniana del 1851 fu "quasi un terremoto, per le cancellerie internazionali, per gli austriaci e anche per la destra savoiarda e isolazionista".

Tuttavia, dopo il clamore della prima ora, quell'impianto teorico venne, nei decenni successivi, per certi versi obliato¹⁰. Non solo all'estero ma anche in Italia. Eppure le riflessioni di Mancini sulla nazionalità avevano, al netto di ogni possibile critica, una fisionomia peculiare¹¹ e un valore intrinseco non trascurabili. «Non vi fu pagina in tutta la letteratura giuridica italiana della seconda metà [dell'Ottocento] di questa più solenne e più vitale»¹², arrivò ad affermare Ruffini, auspicando per il giureconsulto campano e per la sua dottrina almeno “un trionfo postumo” (Ruffini 1917: II).

2. Un giurista poliedrico

Il giudizio lusinghiero, quasi agiografico, di Ruffini non fu né unanime né predominante. A Mancini non fu riservato un posto speciale «nel *pantheon* indiscusso e magari retorico delle glorie nazionali»¹³. Cionondimeno l'interesse per il personaggio e per la sua opera non è mai venuto meno. Anzi ha trovato nuova linfa nel corso del Novecento¹⁴. Un interesse vivo, “storiograficamente sempre cangiante”¹⁵, condizionato, nel suo evolversi, dall'interazione con i mutamenti del *milieu* culturale e ideologico.

Questo dinamismo ha investito certamente la sua teorizzazione del principio di nazionalità¹⁶ – riportata in primo piano, negli anni Venti, per auspicare un ordine giuridico e

¹⁰ Se ne doleva Ruffini 1917: II, criticando “il lungo oblio” e il “profondo disdegno” in cui incorse la dottrina giuridico-politica di Mancini e, al contempo, guardando con fiducia, alle attestazioni di stima che il pensiero del giurista di Castel Baronia iniziava a riscuotere in quegli anni nel dibattito internazionale.

¹¹ Ne è convinto Lopez de Oñate 1944: VII-LXXIII, autore di una delle più penetranti analisi su Mancini. Pur non risparmiando all'irpino aspre critiche e pur non mancando di rilevare i debiti, espliciti e impliciti, che le sue tesi avevano con il pensiero di Romagnosi e Mazzini e, per il tramite di Pellegrino Rossi, con i sansimoniani e in particolare con Buchez, riconosce alla dottrina manciniana «una ben distinta fisionomia, in quanto combina unitariamente due elementi: la *coscienza della nazionalità* e la *nazione come soggetto del diritto internazionale*» (Ivi : XXIV). Sebbene questi elementi “[fossero] già stati visti in epoca anteriore, ma isolatamente”, in Mancini «v'è una sintesi suggestiva, innovatrice se non originale», benché valida «solamente nella parte attinente alla coscienza della nazionalità, ove si riscontrano elementi che valgono a chiarire ed in certo senso anche ad arricchire il pensiero mazziniano, apportando qualche utile specificazione» (*ibidem*).

¹² Cfr. Ruffini 1917: XI il quale aggiunse, con specifico riferimento alla cultura giuridica dell'Ottocento, che la teoria di Mancini può ben essere rappresentata come «il solo articolo di esportazione scientifica, che la nostra letteratura del diritto pubblico abbia prodotto».

¹³ Ciò accadde, sottolinea Spadolini 1991: 20, “nonostante i suoi grandi meriti”. Egli non venne annoverato tra le glorie nazionali perché in realtà «non fu quello che si direbbe oggi un *leader*. Non compose né seguì correnti». «Generale senza soldati; parlamentare senza seguaci, ministro senza portaborse», con «una capacità di sbagliare che era proporzionale alla sua grandezza d'animo», Mancini «rimase personaggio a sé, peculiare e inconfondibile nel suo nesso fra università e politica e nella conseguente solitudine della battaglia di ogni giorno».

¹⁴ Come dimostra, sia pure con particolare riferimento all'attenzione riservata a Mancini nella prima parte del XX secolo, il saggio di Agnelli 1991: 219-243.

¹⁵ Coglie acutamente questa dimensione storiografica Birocchi 2018b: 12.

¹⁶ Questo tratto affiora in Colao 2001: 255-360 (in particolare alle pagine 268-274) nel suo articolato studio di sull'incidenza dell'idea di nazione nelle riflessioni dei giuristi tra Ottocento e Novecento.

istituzioni internazionali in grado di scongiurare la tragedia della guerra¹⁷; criticata, nel ventennio fascista, dagli ideologi del regime poiché ritenuta espressione di un background individualista e liberale¹⁸; rivalutata, negli anni della seconda guerra mondiale e nel clima di rinascita culturale che ne è seguito, con l'obiettivo di evidenziare alcuni aspetti giusnaturalistici della sua dottrina¹⁹; infine, ripresa, alle soglie del ventunesimo secolo, per sollecitare una riflessione sulle incognite e sulle sfide generate dal processo di unificazione europea²⁰ – ma si addice, più in generale, all'intera produzione scientifica manciniana. Tanto al contributo offerto all'evoluzione del diritto internazionale. Quanto al suo prezioso apporto agli altri ambiti della *scientia iuris*, in cui profuse un impegno pluridecennale come avvocato, docente, parlamentare e ministro.

Incarnando, come altri personaggi di spicco del Risorgimento, una feconda sintesi tra cultura e passione civile, nella duplice veste di studioso e legislatore, Mancini incise profondamente in molti campi dell'esperienza giuridica²¹. Nella sfera civilistica, ove le sue allegazioni forensi hanno spesso anticipato le soluzioni offerte dalla giurisprudenza su questioni complesse²², fu promotore dell'abolizione dell'arresto per debiti²³. Una legge di eccezionale rilievo per l'evoluzione del diritto privato, un radicale ripensamento del sistema delle obbligazioni che separava le sorti della libertà personale dalle vicende patrimoniali.

Degno di nota, nel quadro del diritto internazionale privato, l'introduzione nelle Preleggi al Codice Civile del 1865 del principio dell'integrale parità del cittadino e dello straniero nella capacità di diritto privato. Conquista coraggiosa e lungimirante, espressione di una cultura

¹⁷ In questa prospettiva si colloca la densa prefazione di Ruffini 1920 alla ristampa delle pagine più significative della Prelezione manciniana, curata da Umberto Zanotti Bianco per la collana "La giovine Europa" delle edizioni "La Voce".

¹⁸ Paradigmatica, da questo punto di vista, la critica di Panunzio 1993: 57-77 che, peraltro, definiva Mancini «sociologo e non giurista del principio di nazionalità», ritenendo invece più pregnante la teorizzazione di Romagnosi che, attraverso l'*eticarchia*, aveva, dapprima e meglio, problematizzato la natura giuridica della nazione. Sulla stessa linea si colloca Fassò 1957:141.

¹⁹ Lopez de Oñate 1944: LXV – LXXI inquadra la dottrina della nazionalità di Mancini e la sottostante concezione del diritto come "processo e conquista di autonomia", nient'altro che "un modo di esporre una concezione di diritto naturale, nel senso meno astrattistico e più vitale" (LXV).

²⁰ È Villani 1989: 38 a guardare con interesse l'eredità di Mancini come «contributo di primissimo piano» per realizzare «la scommessa [...] dell'unità europea». L'attualità delle intuizioni di Mancini per l'Europa e per lo sviluppo del diritto comunitario è stata di recente messa in luce da Jayme 2020: 263-274.

²¹ Per una rapida panoramica sui risultati ottenuti da Mancini nei diversi campi del diritto in cui ha operato nel corso della sua pluridecennale carriera cfr. Zecchino 2001: 668-673; Storti 2013: 1244-1248.

²² «Mancini civilista – nota Rescigno 1990: 292 – fu soprattutto giureconsulto pratico [...] ed i suoi contributi sono perciò [...] consegnati ad allegazioni forensi. Queste appaiono di notevole importanza non solo per l'esame appassionata di casi giudiziari del suo tempo, ma anche perché anticipavano quelle che a distanza di tempo sarebbero state le soluzioni della giurisprudenza pratica e della legislazione positiva». Tra queste, in particolare, spiccano diverse tesi riguardanti la disciplina del matrimonio e il diritto di famiglia.

²³ Cfr. Mancini 1877.

liberale che, superando la logica della reciprocità, poneva la legislazione italiana all'avanguardia rispetto a tutti gli Stati europei²⁴.

Non meno importante fu il suo impegno sul fronte penalistico, sostanziale e processuale²⁵. In questo campo, «parte nobilissima della Scienza Giuridica» che, come egli stesso ammise, rappresentò il «[suo] primo esercizio e amore»²⁶, ebbe modo di confrontarsi con figure di spicco come Nicolini, Carrara, Zuppetta, Nocito. E diede un contributo rilevante su molte cruciali questioni: dall'impulso codificatorio – il suo progetto di libro primo del Codice penale, approvato dalla Camera nel 1877, costituì la base del Codice Zanardelli – alla campagna contro la pena capitale²⁷; dalla serrata critica al principio inquisitorio e al sistema delle prove legali all'attenzione riservata all'esecuzione penale e all'umanizzazione delle pene²⁸. Ancora. Mancini fu l'ispiratore del Codice di commercio del 1882²⁹, si interessò alla struttura dell'ordinamento giudiziario, difese l'indipendenza del potere giudiziario dalle ingerenze della politica, rivestì un ruolo centrale nella regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa³⁰.

Giurista eclettico³¹, dimostrò, fin da giovane, uno spiccato interesse per la riflessione filosofica, intessendo un serrato confronto epistolare con Terenzio Mamiani sul fondamento

²⁴ L'introduzione della parificazione tra cittadino e straniero, ricorda Villani 1989: 15, «*da un lato*, obbediva a un grande valore di convivenza internazionale e umana, *dall'altro*, provvedeva a garantire da subito ai cittadini italiani emigrati un trattamento equiparato degli Stati ospitanti rivalendosi, intanto, nei confronti di questi ultimi di intelligente e lungimirante stimolo a seguire l'Italia sulla medesima strada».

²⁵ Sul contributo reso da Mancini alla scienza penalistica appare imprescindibile il rimando all'ampia e accurata trattazione di Miletta 2018: 293-402 che, attraverso una ricerca condotta su fonti archivistiche inedite, ripercorre, con riferimento al versante del diritto penale, le tappe della biografia intellettuale e professionale del giurista irpino: dagli esordi come avvocato e professore 'privato' nella Napoli borbonica fino all'esilio torinese e al suo lungo impegno parlamentare.

²⁶ Cfr. Mancini 1874: 3-4.

²⁷ Cfr. Mancini 1865. Per una puntuale disamina dell'impegno abolizionistico di Mancini vedi Miletta 2018: 380-392.

²⁸ Cfr. Mancini 1843a; Mancini 1843b. Sull'argomento si sofferma Basti 1991: 529-544.

²⁹ Rileggendo le tappe che hanno portato alla stesura del Codice del 1882, Padoa Schioppa 1992: 198 rimarca come «nessuno ebbe un ruolo paragonabile a quello svolto da Mancini» il quale può, meritatamente, «considerarsi l'ispiratore» di questa opera legislativa. Recentemente, Braccia 2018: 255-292 vagliando la «fecondità legislativa» del giurista di Castel Baronia, ha evidenziato come egli, attraverso la cd. *Prima Relazione*, non ha solo fornito un contributo cruciale alla promulgazione del Codice di commercio ma «[ha] contribuito significativamente allo sviluppo di una dottrina giuscommerciale italiana di altissimo livello, una dottrina che, proiettata entro scenari in continua e rapida trasformazione, darà i suoi frutti migliori a partire dagli anni Novanta dell'Ottocento» (ivi : 292).

³⁰ Cfr. Mancini 1871.

³¹ L'etichetta di «eclettico» attribuita a Mancini sorgeva dal suo particolare approccio che postulava «la congiunzione del *giusto* e dell'*utile* nella composizione ideale del Dritto» (Mamiani-Mancini 1841: LV). Sull'eclettismo manciniano cfr. Gentile 1991: 335-371 che, discutendo la critica di Bobbio 1942 :77 all'irpino, definito «araldo» di una filosofia giuridica eclettica, difende «l'autenticità filosofica della filosofia del diritto di Mancini, nonostante e oltre il debito che essa paga alla mentalità positivista che si andava affermando nell'ambito della cultura del tempo» (359). Sull'argomento cfr. anche Mastellone 1991: 367-371; Romano 1991: 411-422; Lacchè 2010: 215-216.

del diritto di punire³². E da ministro si batté per l'inserimento dell'insegnamento della filosofia del diritto nelle facoltà di Giurisprudenza, ritenendola «madre di tutte le altre discipline giuridiche». Tutt'altro che “un lusso accademico estraneo ad un quadro regolare di studi»³³.

3. *Lo stretto legame*

Poliedrica come la sua figura è stata l'attenzione per la sua opera. Un'attenzione che si è gradualmente estesa ai molteplici settori in cui lasciò traccia nel corso della sua lunga carriera.

Soprattutto dopo la pubblicazione degli atti del Convegno internazionale di Ariano Irpino – pietra miliare di ogni futura ricerca su Mancini – una “ondata di studi” (Birocchi 2018b: 12) ha messo in luce i molti aspetti della sua ricchissima personalità. Non solo di giurista, su cui si è stratificata una densa produzione bibliografica, ma anche di politico e di intellettuale.

Questo “benefico diluvio” (ivi : 13) di pubblicazioni, espressione di un costante processo di approfondimento delle tematiche manciniane, si è recentemente arricchito con una monografia di Daniele Stasi, edita da Rubbettino nella Collana “Biblioteca di Politica”. Si tratta di un volume che indaga un segmento meno esplorato della dottrina politica dell'Irpino: «lo stretto legame tra la sua idea liberale e il principio di nazionalità» (Stasi 2019: 7). Proprio in virtù di questo nesso è possibile inquadrare il pensiero di Mancini come «una delle manifestazioni più composite del liberalismo nazionale» (ivi : 22) che, nel cuore dell'Ottocento, hanno accompagnato, sia pure con diverse sfumature ideali³⁴, il processo di *state building*. Promuovendo peraltro quell'aspirazione comune all'intero orizzonte risorgimentale: superare gli impedimenti che precludevano all'Italia di diventare uno Stato moderno. In particolare, la frammentazione del quadro politico della Penisola e la presenza ingombrante del Papato. Da questo punto di vista, la libertà della nazione – proiezione sul

³² Il carteggio tra i due, iniziato nel 1840 su iniziativa di Mancini, allora appena ventitreenne ma già noto nel proscenio napoletano, è stato successivamente pubblicato in Mamiani – Mancini 1841. I principali snodi teorici del dialogo Mamiani- Mancini relativi al rapporto tra morale e diritto e, più specificamente, allo *ius puniendi* sono analizzati da Andreatta 1991: 267-292 e da Zecchino 1991: 635-662.

³³ Cfr. Mancini 1859: 36-37.

³⁴ A questo proposito, Stasi 2019: 22-23 mette in luce la peculiarità del liberalismo nazionale manciniano, differente sia da quello di matrice aristocratica piemontese sia dalle dottrine d'oltralpe. Da queste ultime, in particolare, appare più marcata la distanza, se è vero che da esse «si distingue per il suo carattere progressista; per il rifiuto del contratto sociale; per l'opposizione alle teorie che fanno derivare il principio dell'ordine politico esclusivamente dal libero arbitrio dei singoli, da un piano provvidenziale opporre da un'autorità politica; per il riferimento a quelle specificità culturali che si traducono in altrettanti modi di intendere i rapporti giuridici peculiari a ogni comunità; per l'obiettivo di costituire uno Stato unificato dal punto di vista amministrativo e legislativo».

piano collettivo di quella costellazione di principi originariamente riconosciuti agli individui³⁵ – finiva per tradursi nella «emancipazione dai mali che hanno attanagliato la Penisola nel corso della sua vicenda storica, frutto del malgoverno e dell’ambizione smodata delle piccole case regnanti e del capo della Chiesa cattolica» (ivi : 8). A questa imprescindibile istanza di indipendenza nazionale – con il suo duplice portato: valorizzazione dell’autonomia sul piano interno e rispetto, nel contesto internazionale, della pacifica coesistenza con le altre Nazioni, unite, secondo i canoni mazziniani³⁶, in un rapporto di affratellamento – si univano, nella visione manciniana, la fedeltà al Re, garante del processo di consolidamento dello Stato, e il convinto rigetto di ogni tentazione rivoluzionaria che potesse alterare gli equilibri dell’ordine costituzionale.

Il suo liberalismo nazionale, sintonico con il pensiero di illuministi meridionali del calibro di Filangieri e Pagano, congiungeva l’impianto teorico vichiano, da cui mutuava, non senza alcuni fraintendimenti³⁷, il diritto delle genti e l’idea dell’umanità delle nazioni, con la “civile filosofia” di Giandomenico Romagnosi, da cui attingeva la dottrina dell’*etnicarchia* e il paradigma dell’umano *incivilimento*³⁸. Alla luce di questa connessione, la nazione assumeva per Mancini una fisionomia altamente positiva. Assurgeva a straordinario vettore di progresso. Centro propulsore di uno Stato sovrano chiamato a conciliare le peculiarità culturali di un popolo, espressione della sua libera “coscienza”³⁹, con i principi universali di giustizia.

La ragion d’essere di questo suo convincimento stava proprio nell’aver inteso «la nazionalità come svolgimento del principio della libertà, nel suo dispiegarsi nella storia». E,

³⁵ Sul punto cfr. De Ruggiero 1995: 15.

³⁶ Cfr. Nuzzo 2007: 161-186.

³⁷ Di “superficialissima interpretazione” e di “grave fraintendimento della dottrina vichiana” ad opera di Mancini parla Lopez de Oñate 1942: XXVIII-XXIX, evidenziando come l’indebita sovrapposizione tra *diritto delle genti* e diritto internazionale incidesse negativamente sulla costruzione teorica dell’irpino: «*Il diritto delle genti* non è affatto per Vico “il diritto internazionale” [...] ma è il diritto in quanto formazione storica e idea ad un tempo, come espressione della *medesima mente umana, in questo mondo di nazioni, stato certamente fatto dagli uomini*. È il diritto universale ed eterno, non localizzato nel tempo, ma che corre nel tempo, come *vero* che presiede al *certo*». La Scienza Nuova che Vico voleva fondare non era affatto il diritto internazionale, come credeva Mancini. Errore, questo, talmente grave «da consentire di formulare un giudizio abbastanza severo sulla superficialità [...] filologica di questo scrittore».

³⁸ Cfr. Romagnosi 1848.

³⁹ La “coscienza della nazionalità” rappresenta uno dei tratti salienti della teoria di Mancini. «Essa è il *Penso, dunque esisto* de’ filosofi, applicato alle Nazionalità». Gli elementi naturali, culturali, storici – la regione, la lingua, le leggi, le religioni, i costumi – «non formeranno mai una Nazione senza la unità morale di un pensiero comune». «Finché questa sorgente di vita e di forze non inonda e compenetra della sua prodigiosa virtù tutta la massa informe degli altri elementi, la loro multipla varietà manca di unità, le attive potenze non hanno un centro di moto e si consumano in disordinati e sterili sforzi; esiste bensì un corpo inanimato, ma incapace ancora di funzionare come una *Personalità Nazionale*». Cfr. Mancini 1851: 39

allo stesso tempo, nell'aver presentato il diritto, sia pure solo implicitamente, «come esigenza necessità attuazione di libertà»⁴⁰.

La connessione strutturale tra nazione, libertà e diritto affiorava nitidamente nella Prolusione del 1851 in cui, talvolta con eccesso di enfasi, presentava la nazionalità come «l'esplicazione collettiva della libertà» (Mancini 1851: 39). Ed è stata ripresa, con particolare riguardo alla prospettiva giuridica, anche nella quarta delle sue *Prelezioni*, quando, inaugurando l'anno accademico 1858-1859, si è soffermato sul triplice sviluppo del diritto nella dimensione sociale, legislativa e scientifica, rispettivamente come *libertà*, come *legge* e come *idea*⁴¹. È in questa sede che Mancini ha ricondotto i progressi del diritto alla valorizzazione della libertà. Finendo, in un certo senso, per equiparare i poli o quantomeno per istituirne una feconda relazione osmotica. Le battaglie per la riconquista del proprio territorio, gli sforzi per l'indipendenza giuridica e politica, l'autonomia nazionale avevano in fondo un'unica sorgente: il bisogno di libertà che segna nell'intimo la condizione umana. Era questo anelito che alimentava l'azione politica e che a sua volta si rigenerava grazie ai risultati che quell'agire produceva nel tessuto sociale e nelle istituzioni. In questa dialettica tra spirito e politica, il pensiero di Mancini si mostrava armonico con il canone risorgimentale, concepito non come mero “fatto politico materiale” ma come “processo spirituale”⁴².

4. Tra cattedra e scranno parlamentare

La prospettiva tracciata in questo volume da Stasi segue una metodologia olistica: nel presentare gli snodi problematici del “liberalismo nazionale” di Mancini non «disgiunge la ricerca scientifica dall'elaborazione dottrinale e la ricerca filosofica dall'attività politica» (ivi : 89). Tenere in asse il pensatore e il ministro, il professore e l'avvocato, incastonare la sua vicenda personale nel travaglio del suo tempo, consente di restituire una immagine più realistica del personaggio, schivando l'insidia delle raffigurazioni statiche e stereotipate. Allo stesso tempo permette di osservare l'evoluzione del suo pensiero. Per un verso, rintracciandone i nessi costitutivi, i fattori di sviluppo, le linee di continuità; per l'altro verso, svelandone frizioni, incongruenze, punti di rottura e finanche evidenti incoerenze.

Questa visione integrale informa la struttura dell'opera. Le due sezioni di cui si compone, infatti, grazie a un costante e reciproco rimando, concorrono a far emergere il dinamismo insito nella dottrina del giurista di Castel Baronia. Le cui linee programmatiche e ideologiche,

⁴⁰ Così Lopez de Oñate 1942: LIV.

⁴¹ Cfr. Mancini 1859.

⁴² Secondo la lezione di Salvatorelli 1943.

esaminate accuratamente in apertura, rappresentano un prezioso termine di paragone per valutare la congruenza tra il suo magistero accademico e la sua azione politica. Quest'ultima è ricostruita, nella seconda parte, attraverso una disamina dei suoi interventi parlamentari. Sebbene generalmente tali discorsi, per loro stessa natura, non siano perfettamente funzionali a formulare un giudizio puntuale sul pensiero di un autore⁴³, cionondimeno, con specifico riguardo a Mancini – il quale, come ricorda Jayme, «elaborò una serie di contatti giuridici e poi utilizzò il suo potere politico, come deputato e ministro, per tradurli in leggi»⁴⁴ – aiutano tuttavia a comprenderne l'evoluzione del suo pensiero.

Il campo di indagine entro cui misurare corrispondenze e discordanze della dottrina manciniana si snoda lungo tre direttrici.

La prima concerne la relazione tra idea di nazione e libertà individuali. Qui la sintonia tra il professore e il legislatore sembra consolidata. A questo proposito, intervenendo nella seduta del 25 marzo 1863 a favore di una proposta di legge di Cairoli sul diritto di cittadinanza, Mancini conferma una sua antica convinzione: l'appartenenza alla nazione genera automaticamente il riconoscimento dei diritti politici all'individuo. Diritti che non sono conferiti dal “decreto di ministro o di Re” ma che appartengono all'uomo «per un decreto più alto e incancellabile, il decreto della natura, il decreto della provvidenza»⁴⁵. La nazionalità si presenta quindi fattore inconcusso di garanzia delle tutele. Un elemento naturale e insopprimibile, sottratto alla volubilità delle volontà normative. «Il legislatore – dirà Mancini – non crea, né accorda nulla». La sua attività, ai fini dell'attribuzione dei diritti politici, è puramente dichiarativa. Giacché «non farà che riconoscere uno stato giuridico, il quale di già prima e indipendentemente dalle legge medesima appartiene a tutti gli italiani per l'identica qualità di nazionali»⁴⁶.

La seconda direttrice investe i rapporti tra Stato e Chiesa. Rapporti burrascosi, prima e dopo la proclamazione dello Stato italiano unitario, per via di un conflitto atavico tra potere secolare e spirituale, mai come allora chiamati, o forse condannati, a una coesistenza problematica⁴⁷. Di quella stagione travagliata, l'Irpino fu protagonista. Voce

⁴³ Ne è convinto Stasi 2019: 89 il quale, a tal proposito, ricorda come «Numerosi sono i condizionamenti legati alle contingenze di carattere politico e alla battaglia politico-parlamentare, che impediscono di formulare le linee di un approccio speculativo definito e le movenze di un pensiero espresso in sedi più adeguate».

⁴⁴ Cfr. Jayme 1987: 23.

⁴⁵ Cfr. Mancini 1893a: 269

⁴⁶ Cfr. Mancini 1893a: 266. Sul punto cfr. Stasi 2019: 90.

⁴⁷ Coesistenza problematica, come rilevava Croce 1943: 340-341, tra due «potenze umane, che compongono nel loro nesso e nella loro dialettica l'unico processo del volere e fare umani: vita che sale a moralità e moralità che si traduce in vita». Sicché non si potrà mai obliterare «la perpetua lotta di Stato e Chiesa che si combatte nella storia». Per una ragione evidente: «l'impossibilità di sopprimere mai uno dei due termini» (343). Difatti,

dell'anticurialismo e dell'anticlericalismo, assunse, con riferimento alla questione romana, posizioni radicali. Spesso in contrasto con la sua innata vocazione alla mediazione e il suo equilibrio⁴⁸. Nella politica ecclesiastica fu in quegli anni strenuo «custode delle prerogative statali» (Zecchino 2017: 117), guidato dalla stella polare del principio di nazionalità di cui, come sottolinea Zecchino, non fu solo “padre” ma “finì per esserne anche prigioniero” (ivi : 116). Dall'irrigidimento di quel principio, infatti, discendeva il suo approdo a una forma di giurisdizionalismo che non riconosceva alla Chiesa cattolica altro *status* giuridico che quello di una qualsiasi associazione privata di cittadini. Egli vedeva nelle «reliquie del potere temporale» (Stasi 2019: 136) un ostacolo all'unificazione nazionale. L'unità dello Stato, come più volte ribadito nei molti interventi parlamentari, si doveva «compiere a discapito del Papa»⁴⁹. Il sentimento di implacabile ostilità verso il Pontefice si estendeva ad alcune organizzazioni religiose⁵⁰, incideva sulle prerogative del clero, sull'immunità per gli atti dei religiosi, sulla regolamentazione dei beni degli enti ecclesiastici. Nessun compromesso, dunque, poteva esserci con il Papato, a sua volta confinato in una posizione speculare di chiusura verso ogni istanza di conciliazione. L'esaltazione del principio di nazionalità bastava ad attribuire all'Italia «la signoria di sé stessa e di tutto il territorio», respingendo così «l'ineluttabile necessità di un concordato col pontefice»⁵¹. Ciò portò Mancini ad assumere in Parlamento un atteggiamento ambiguo verso la formula cavouriana *Libera Chiesa in libero Stato*, dapprima esaltata come «l'inizio e il fondamento della civiltà moderna» (Mancini

aggiunge Croce, «se il primo si voglia figurare come l'elemento terreno e diabolico e il secondo come l'elemento celeste e divino, conviene dire che il cielo non può stare senza la terra, né Dio senza il diavolo».

⁴⁸ Nella politica ecclesiastica, sostiene Zecchino 2017: 115, Mancini «diventò [...] campione dell'anticurialismo militante. Se Pio IX era rocciosamente chiuso nei suoi dogmi teologici, egli, a sua volta, finì per esserlo nei suoi dogmi giuridici, ai quali sacrificò la disponibilità a soluzioni di compromesso, per tale ragione risultando spesso sconfitto».

⁴⁹ «Ogni nazione, degna di questo nome – aggiungeva con forza Mancini 1893b: 526 – ha nella storia del mondo una missione; la nostra oggidi è quella di far cessare l'anomalia del potere temporale del papato, e non soltanto a profitto dell'Italia, ma dell'umanità».

⁵⁰ Emblematica, a questo proposito, la proposta di Mancini di espellere dall'Italia la *Compagnia di Gesù*, da lui definita, nel corso di un infuocato intervento parlamentare, «pestifera istituzione che è cagione di tanti mali pubblici e privati». Cfr. Mancini 1893c:160. «Tali organizzazioni [religiose] – nota Stasi 2019: 133 – per Mancini rappresentano una continua minaccia alla sovranità nazionale sia in un senso che potremmo definire interno, sia in un senso esterno. Nel primo caso, è necessario affermare il principio della volontà sovrana contro la Chiesa, un'organizzazione secolare, una macchina grandiosa anche dal punto di vista del suo apparato giuridico. Per quello che riguarda invece la minaccia esterna, il campano [...] pone l'accento ripetutamente sull'influenza dei Paesi stranieri sulla politica italiana, in ragione dell'amicizia e del sostegno nei confronti del Papa».

⁵¹ Cfr. Mancini 1893a: 31 il quale, intervenendo alla Camera l'8 Dicembre 1861 sull'irrisolta questione romana, ribadiva: «non vi ha bisogno di mendicare concessioni o trattati» al Papa.

1893a: 27) e successivamente messa da parte poiché ritenuta, in quelle particolari contingenze politiche, una “massima astratta” (ivi : 128), non applicabile concretamente⁵².

La terza direttrice riguarda la politica coloniale. Qui la divergenza tra il teorico della nazionalità e l'uomo di governo sembra acuirsi⁵³. L'attrito tra il suo liberalismo nazionale e il suo ruolo di Ministro degli Esteri emerge in tutta la sua problematicità sul terreno dell'autodeterminazione delle nazioni. Autodeterminazione che non poteva sussistere «nell'avvilimento e nella straniera soggezione» e che egli proclamava, non senza enfasi, come “diritto incontrastabile”, proiezione sul piano della *polis* della «stessa libertà dell'individuo» che nessun limite poteva incontrare se non «la violazione dell'eguale libertà»⁵⁴ altrui. Autodeterminazione che, tuttavia, finendo per intralciare l'espansione coloniale in Africa, fu sacrificata dal suo governo sull'altare degli interessi politici e commerciali dell'Italia. Per Mancini, infatti, il fenomeno coloniale rivelava «una specie di necessità inevitabile [...] svolgimento di una legge naturale a cui soggiacciono i popoli navigatori e commercianti»⁵⁵. Di più. Esso svolgeva una funzione civilizzatrice di popoli le cui istituzioni politiche fossero ancora in una condizione primitiva. In quest'ottica era legittimo l'uso della forza da parte delle nazioni civili per penetrare in quei Paese «non aperti alla civiltà, ai grandi principi di umanità e della giustizia naturale»⁵⁶. Proprio su questi aspetti relativi alla gestione delle colonie in Africa, fin dall'acquisto della Baia di Assab nel 1882, gli vennero mosse dagli scranni parlamentari aspre critiche di incoerenza. Quasi come se la sua azione politica sconfessasse il magistero accademico, declinando la libertà e l'universalismo dei diritti secondo i canoni di una geometria variabile. Riconoscendoli per talune nazioni, in particolare per le potenze europee, e negandoli per le popolazioni che abitavano i territori africani, le quali non potevano far leva sul principio di nazionalità per rivendicare l'indipendenza. A queste accuse non mancò di replicare il giurista di Castel Baronia: «Odo alcuni dei miei colleghi, i quali vorrebbero accusarmi di contraddizione: essi invocano e rammentano le

⁵² «Il politico meridionale – precisa Stasi 2019: 97 – sostiene che la massima “libera chiesa in libero Stato” può essere applicata solo quando lo Stato ha reso stabili le sue istituzioni, consolidato il suo ordine interno e regolato i suoi rapporti con le varie forme di credo religioso». Sull'atteggiamento ambiguo di Mancini con riferimento alla formula cavouriana cfr. Zecchino 2017: 118-121.

⁵³ Scovazzi 1995: 706 definisce la politica coloniale di Mancini come «stravolgimento del principio di nazionalità».

⁵⁴ Cfr. Mancini 1851: 40-42

⁵⁵ Cfr. Mancini 1893d: 166-167. A questo proposito, Stasi 2019: 166, nel sottolineare come questa idea fosse in contraddizione con i suoi vecchi convincimenti, ricorda quale fosse il vero obiettivo dell'espansione in Africa: «La politica coloniale deve favorire per il campano la crescita economica di vasti territori e di larghi mercati che permetta nelle lande sotto la tutela dell'Italia di mutare usanze e tenore di vita, di civilizzarsi. L'Italia doveva, detto altrimenti, portare il fardello di una politica coloniale volta all'elevazione dei popoli che vivevano in una situazione di fanciullezza».

⁵⁶ Cfr. Mancini 1893d: 269.

teorie dell'antico professore di diritto internazionale, quasi egli avesse rinnegato nella pratica i principi della nazionalità e dell'indipendenza dei popoli, come inconciliabili con quella specie di colonizzazione di cui parlo»⁵⁷. L'Irpino rivendicava, a giustificazione dell'operato delle Potenze europee e, in particolare, dell'Italia nel continente africano, la peculiarità della nuova stagione di colonizzazione che non era finalizzata, come in passato, a instaurare tra i popoli «una relazione di conquista, di proprietà» (Mancini 1893: 445). Per Mancini, infatti, «la colonizzazione della seconda metà di questo secolo [...] ha un carattere interamente diverso. Essa stabilisce fra il popolo colonizzato ed il colonizzatore un rapporto di protezione» (*ibidem*). Un rapporto strutturalmente pensato come transitorio, destinato a condurre «al possesso dell'indipendenza e dell'eguaglianza il popolo che manca dei benefici della civiltà»⁵⁸.

L'analisi svolta da Stasi lungo queste tre direttrici attesta l'ineludibile nesso tra idea liberale e principio di nazionalità nel pensiero di Pasquale Stanislao Mancini. E rappresenta un interessante punto di partenza per continuare a riflettere, anche facendo ricorso alla mole di fonti archivistiche ancora inedite, sulla sconfinata eredità del giurista di Castel Baronia.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Agnelli, Arduino. 1991. *La fortuna di Mancini nel primo Novecento*, in Zecchino, Ortensio (a cura di). *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo lo studioso il politico*. Napoli

Andreatta, Alberto. 1991. *Mamiani e Mancini. Il dibattito del 1841 sui fondamenti del diritto*, in Zecchino, Ortensio (a cura di). *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo lo studioso il politico*. Napoli

Basti, Daniela. 1991. *Mancini e le istituzioni segreganti: carceri e manicomi criminali*, in Zecchino, Ortensio (a cura di). *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo lo studioso il politico*. Napoli

Birocchi, Italo. 2018a. *Pasquale Stanislao Mancini e la cultura giuridica del Risorgimento*, in Id. (a cura di). *Per una rilettura di Mancini. Saggi sul diritto del Risorgimento*. Pisa

Birocchi, Italo. 2018b. *Introduzione*, in Id. (a cura di). *Per una rilettura di Mancini. Saggi sul diritto del Risorgimento*. Pisa

⁵⁷ Cfr. Mancini 1893d: 445.

⁵⁸ Il rapporto tra protetto e protettore – si giustificava Mancini 1893d: 445 – «è tanto legittimo nella società internazionale, quanto è legittimo nel *diritto privato* quel rapporto che chiamasi di *tutela*: tutela degli incapaci per età, ovvero per debolezza di mente; il quale parimenti non è incompatibile col principio dell'indipendenza e dell'uguaglianza di tutte le creature umane».

- Bobbio, Norberto. 1942. *La filosofia del diritto in Italia nella seconda metà del secolo XIX*. Bollettino dell'Istituto di Filosofia del diritto della Regia Università di Roma, III
- Braccia, Roberta. 2018. *La "fecondità legislativa" di Pasquale Stanislao Mancini e la codificazione commerciale italiana*, in Birocchi, Italo (a cura di). *Per una rilettura di Mancini. Saggi sul diritto del Risorgimento*. Pisa
- Croce, Benedetto. 1943. *Stato e Chiesa in senso ideale e la loro perpetua lotta nella storia*, in Id. *Etica e politica*. Bari
- Chabod, Federico. 1951. *Storia della politica estera Italiana dal 1870 al 1896. Le premesse*. Bari
- Colao, Floriana. 2001. *L'«idea di nazione» nei giuristi italiani tra Ottocento e Novecento*. Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico, XXX: 255-360
- De Lorenzo, Renata (a cura di). 2020. *Per la costruzione dell'identità nazionale. Francesco De Sanctis e Pasquale Stanislao Mancini dalla provincia meridionale all'Europa. Atti del LXVIII Congresso dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano (Napoli, 25-28 ottobre 2017)*, Soveria Mannelli
- De Ruggiero, Guido. 1995. *Storia del liberalismo europeo*. Roma-Bari
- Droetto, Antonio. 1954. *Pasquale Stanislao Mancini e la scuola italiana di diritto internazionale del secolo XIX*. Milano
- Fassò, Guido. 1957. *Nazionalità (Principio di)*, in *Novissimo Digesto italiano*. Torino. XI
- Gentile, Francesco. 1991. *Il posto della filosofia del diritto negli studi legali secondo Mancini*, in Zecchino, Ortensio (a cura di). *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo lo studioso il politico*. Napoli
- Halpérin, Jean-Louis. 1999. *Entre nationalisme juridique et communauté de droit*. Paris
- Jayme, Erik. 1987. *Pasquale Stanislao Mancini (1817-1888): l'attualità del suo pensiero*. Trento
- Jayme, Erik. 1988. *Pasquale Stanislao Mancini. Il diritto internazionale privato tra Risorgimento e attività forense*. Padova
- Jayme, Erik. 2020. *La fortuna di Mancini in Europa* in De Lorenzo, Renata (a cura di). *Per la costruzione dell'identità nazionale. Francesco De Sanctis e Pasquale Stanislao Mancini dalla provincia meridionale all'Europa. Atti del LXVIII Congresso dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano (Napoli, 25-28 ottobre 2017)*. Soveria Mannelli
- Lacchè, Luigi. 2010. *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*. Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico. XXXIX: 153-228

Lopez de Oñate, Flavio. 1944. *Pasquale Stanislao Mancini e la dottrina della nazionalità nel Risorgimento italiano*, in Id. (a cura di). *P.S. Mancini. Saggi sulla nazionalità*. Roma

Mamiani Della Rovere, Terenzio – Mancini, Pasquale Stanislao. 1841. *Intorno alla filosofia del dritto e singolarmente intorno alle origini del dritto di punire. Lettere di Terenzio Mamiani e di P. S. Mancini*. Napoli

Mancini, Pasquale Stanislao. 1843a. *Della riforma delle carceri e di un'opera del conte Petitti di Torino, intorno alla polemica penitenziaria. Rapporto letto alla R. Accademia delle Scienze*. Napoli

Mancini, Pasquale Stanislao. 1843b. *Del migliore ordinamento del nuovo gran carcere di Avellino, e della introduzione della riforma penitenziaria nelle Due Sicilie. Discorso pronunziato al Consiglio generale del Principato Ulteriore nelle sessioni di maggio 1842*. Napoli

Mancini, Pasquale Stanislao. 1851. *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti. Prelezione al corso di Diritto internazionale e marittimo pronunziata nella R. Università di Torino il 22 Gennaio 1851*. Torino

Mancini, Pasquale Stanislao. 1859. *De' progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l'ultimo secolo in rapporto co' principi e con gli ordini liberi. discorso pronunziato nella grande aula della R. Università degli studi di Torino per la solenne inaugurazione dell'anno accademico 1858 – 59*. Torino

Mancini, Pasquale Stanislao. 1865. *Per l'abolizione della pena di morte. Discorsi pronunziati nella Camera dei deputati nelle tornate del 24 e 25 febbraio e 13 marzo 1865*. Torino

Mancini, Pasquale Stanislao. 1871. *Discorsi parlamentari sulla Questione Romana (1861-1870), sull'indipendenza spirituale del Pontefice e sulla libertà della Chiesa*. Firenze

Mancini, Pasquale Stanislao. 1874. *Somme lineamenti di una storia ideale della penalità e problemi odierni nella scienza e nella codificazione. Introduzione al corso di Diritto penale insegnato nella Regia Università di Roma nell'Anno Accademico 1873-74*. Roma

Mancini, Pasquale Stanislao. 1877. *Discorsi pronunziati sul progetto di legge per l'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali, nelle tornate parlamentari del 6 e 7 febbraio 1877*. Roma

Mancini, Pasquale Stanislao. 1893a. *Discorsi parlamentari*. Vol. I. Roma

Mancini, Pasquale Stanislao. 1893b. *Discorsi parlamentari*. Vol. II. Roma

Mancini, Pasquale Stanislao. 1893c. *Discorsi parlamentari*. Vol. IV. Roma

Mancini, Pasquale Stanislao. 1893d. *Discorsi parlamentari*. Vol. VII. Roma

Mastellone, Salvo. 1991. *Mancini e l'eclittismo di Cousin*, in Zecchino, Ortensio (a cura di). *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo lo studioso il politico*. Napoli

- Miletti, Marco Nicola. 2018. «Mio primo amore ed esercizio»: il Mancini penalista, in Birocchi, Italo (a cura di). *Per una rilettura di Mancini. Saggi sul diritto del Risorgimento*. Pisa
- Mura, Eloisa. 2017. *All'ombra di Mancini. La disciplina internazionalistica in Italia ai suoi albori*. Pisa
- Mura, Eloisa. 2018. *Mancini in cattedra. Le lezioni torinesi di diritto internazionale del 1850-51 e 1851-52*. Pisa
- Nishitani, Yuko. 2000. *Mancini und die Parteiautonomie im Internationalen Privatrecht*. Heidelberg
- Nuzzo, Luigi. 2007. *Da Mazzini a Mancini: il principio di nazionalità tra politica e diritto*. *Giornale di storia costituzionale*: XIV: 161-186
- Nuzzo, Luigi - Milos, Vec. 2012. *The Birth of international law as a discipline in the 19th century*, in Id (eds). *Constructing International Law. The Birth of a Discipline*. Frankfurt a. Main
- Padoa Schioppa, Antonio. 1992. *La genesi del Codice di Commercio del 1882*, in Id., *Saggi di storia del diritto commerciale*. Milano
- Panunzio, Sergio. 1933. *Principio e diritto di nazionalità*, in Id. *Popolo, Nazione, Stato (esame giuridico)*. Firenze
- Pene Vidari, Gian Savino. 2013. *La prolusione di P.S. Mancini all'Università di Torino sulla nazionalità (1851)*, in Cazzetta, Giovanni (a cura di). *Retoriche di giuristi e costruzione dell'identità nazionale*. Bologna
- Pescosolido, Guido. 2020. *Politica estera e politica coloniale*, in De Lorenzo, Renata (a cura di). *Per la costruzione dell'identità nazionale. Francesco De Sanctis e Pasquale Stanislao Mancini dalla provincia meridionale all'Europa. Atti del LXVIII Congresso dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano (Napoli, 25-28 ottobre 2017)*, Soveria Mannelli
- Polsi, Alessandro. 2016. *Fra diritto e realpolitik: Pasquale Stanislao Mancini ministro degli esteri del Regno d'Italia*, in Romano, Andrea (a cura di). *Culture parlamentari a confronto. Modelli della rappresentanza politica e identità nazionali*. Roma
- Rescigno, Pietro. 1990. *Mancini giureconsulto e le "Quistioni" di diritto civile*. *Diritto e giurisprudenza*. *Rassegna di dottrina e di giurisprudenza civile*. XLVI: 292-298
- Romagnosi, Gian Domenico. 1848. *La scienza delle Costituzioni. Opera postuma*. Torino
- Romano, Bruno. 1991. *A proposito della filosofia del diritto di Pasquale Stanislao Mancini*, in Zecchino, Ortensio (cur.). *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo lo studioso il politico*. Napoli
- Ruffini, Francesco. 1917. *Nel primo centenario della nascita di Pasquale Stanislao Mancini*. *Nuova Antologia di lettere scienze ed arti*. Fasc. 1084: I-XVI

- Ruffini, Francesco. 1920, *Prefazione*, in Mancini, Pasquale Stanislao. *Il principio di nazionalità*. Roma
- Salvatorelli, Luigi. 1943. *Pensiero e azione del Risorgimento*. Torino
- Scovazzi, Tullio. 1995. *Pasquale Stanislao Mancini e la teoria italiana del colonialismo*. Rivista di diritto internazionale. III: 677-706
- Spadolini, Giovanni. 1991. *Introduzione. Per Pasquale Stanislao Mancini*, in Zecchino, Ortensio (a cura di). *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo lo studioso il politico*. Napoli
- Stasi, Daniele. 2019. *Liberalismo e idea di nazione in Pasquale Stanislao Mancini*. Soveria Manelli
- Storti, Claudia. 2013. "Mancini, Pasquale Stanislao", in Birocchi, Italo – Cortese, Ennio – Mattone, Antonello – Miletto, Marco Nicola (dir.). *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*. Bologna. II: 1244-1248
- Villani, Antonio. 1989. *Pasquale Stanislao Mancini meridionalista d'Europa*. Napoli
- Zecchino, Ortensio. 1991. *Il problema penale nelle lettere di Mancini a Mamiani*, in Id (a cura di). *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo lo studioso il politico*. Napoli
- Zecchino, Ortensio. 2001. *Pasquale Stanislao Mancini*, in Borsacchi, Stefano – Pene Vidari, Gian Savino (a cura di). *Avvocati che fecero l'Italia*. Bologna
- Zecchino, Ortensio. 2017. *Chiesa e Stato in Pasquale Stanislao Mancini*. Rivista di storia del diritto italiano, XC: 111-135